

C.G.I.L.

F.I.L.A.I.

Federazione Italiana Lavoratori Ausiliari dell'Impiego

ROMA - Via Boncompagni, 19 - Tel. 470.300

---

LE NORME VIGENTI  
SUL  
RAPPORTO DI PORTIERATO

*Man*

*Chiusa 14/11/58*

NUOVA EDIZIONE  
1958

C.G.I.L.

F.I.L.A.I.

Federazione Italiana Lavoratori Ausiliari dell'Impiego

ROMA - Via Boncompagni, 19 - Tel. 470.300

---

LE NORME VIGENTI  
SUL  
RAPPORTO DI PORTIERATO

NUOVA EDIZIONE  
1958

## P R E M E S S A

*Con la presente pubblicazione vogliamo dare alla numerosa categoria dei portieri e custodi, che, attraverso la sua opera di vigilanza e custodia degli immobili urbani, svolge una funzione di alta utilità sociale, una guida sicura per la tutela dei propri diritti.*

*Questa categoria, che in Italia è composta da oltre cinquanta mila lavoratori e lavoratrici, ha acquisito attraverso numerose leggi, presentate e sostenute dalla Federazione Italiana Lavoratori Ausiliari dell'Impiego (F.I.L.A.I.) aderente alla C.G.I.L., importanti miglioramenti economici e normativi.*

*La legge n. 23, del 4 febbraio 1958, che stabilisce il congelamento e la parità salariale fra uomini e donne, secondo l'art. 37 della nostra Costituzione la Convenzione di Ginevra n. 100, ratificata dal Parlamento italiano, ha suscitato da parte di alcuni datori di lavoro incomprensioni per i miglioramenti che la categoria ha conseguiti, ma tali lagnanze non sono giustificate in quanto non tengono conto della responsabilità e gravosità che riveste il servizio di portineria oltre che della necessità di attuare il citato art. 37 Cost. e la richiamata Convenzione Internazionale.*

*D'altra parte i principi della nuova legge, oltre a coronare una vecchia aspirazione dei lavoratori portieri e custodi, rispon-*

*dono alla costante e progressiva evoluzione del mondo del lavoro per una migliore giustizia sociale nel clima della rinnovata democrazia e, pertanto, non possono non riscuotere la generale approvazione.*

*La pubblicazione reca, anzitutto, il testo del vecchio contratto collettivo di lavoro del 30 aprile 1938, che, per l'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, deve ritenersi tuttora in vigore, salvo le successive modifiche ad esso apportate per legge.*

*Segue il testo completo della legge 4 febbraio 1958, n. 23.*

*Sono riportate, inoltre, tutte le norme convenzionali e legali che riguardano il computo della retribuzione del portiere, la tredicesima mensilità, il lavoro festivo, le ferie, la liquidazione ed, infine, l'insieme delle previdenze sociali spettanti ai portieri compresi gli assegni familiari.*

Roma, 1° settembre 1958.

I

## **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I PORTIERI (30 aprile 1938)**

### TITOLO I - PARTE GENERALE

#### 1. CLASSIFICA DEI LAVORATORI

Art. 1. — I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati come segue:

A) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso, e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili stessi, ai quali essi sono addetti;

B) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e la custodia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso, e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili stessi, ai quali essi sono addetti, con esclusione del servizio di pulizia.

Agli effetti delle lettere A) e B) del precedente comma, si intende per vigilanza e custodia l'effettivo servizio di sorveglianza che rientra nelle normali mansioni del portiere da prestarsi secondo l'orario di cui al successivo articolo 9;

C) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera, negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso, per la accensione e lo spegnimento della luce; per l'apertura e la chiusura del portone, e per altri servizi similari, separatamente o congiuntamente, con esclusione del servizio di vigilanza e di custodia.

Art. 2. — Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto:

a) i portieri e gli altri lavoratori indicati nell'articolo precedente, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico, e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti od affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati;

b) i portieri e gli altri lavoratori indicati nell'articolo precedente che sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sede di ditte industriali o commerciali dalle quali essi portieri od altri lavoratori dipendono.

## 2. UFFICI DI COLLOCAMENTO

Art. 3. — L'assunzione in servizio deve essere fatta attraverso gli Uffici di Collocamento, secondo le norme vigenti sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro (1).

## TITOLO II - NORME RIGUARDANTI I PORTIERI

### 1. ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Art. 4. — Per essere assunto in servizio il portiere deve presentare, a richiesta del proprietario, i seguenti documenti:

- a) carta d'identità;
- b) certificato di stato di famiglia e dichiarazione, rilasciata dallo stesso portiere, dei familiari con lui conviventi;
- c) certificato penale;
- d) certificato di buona condotta per sè e per i familiari con lui conviventi;
- e) certificato medico, per sè ed i familiari con lui conviventi;

f) le tessere per le Assicurazioni Sociali obbligatorie, in quanto ne sia già in possesso.

(1) Vedasi il capitolo IV a pag. 33.

Art. 5. — Il portiere, per essere assunto in servizio, deve designare un familiare con lui convivente, idoneo a sostituirlo nel servizio a tutti gli effetti del presente contratto.

Il proprietario che assuma un portiere che non designi persona idonea a sostituirlo nel servizio, può provvedere a proprio carico alla sostituzione; ma, in ogni caso, il portiere mantiene tutti i diritti di cui al presente contratto.

Art. 6. — Il portiere può essere autorizzato dal proprietario ad esercitare un mestiere nello stabile.

Art. 7. — Il portiere può essere, in casi eccezionali, addetto a due stabili di spettanza di uno o due datori di lavoro, oppure ad uno stabile avente due ingressi distinti che diano luogo a due corpi di fabbrica autonomi anche se di spettanza di due datori di lavoro.

Art. 8. — Il portiere può essere assunto in prova per il periodo massimo di due mesi.

Detta assunzione in prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo il portiere è considerato assunto in servizio effettivo.

Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti, con un preavviso di dieci giorni da darsi entro il detto periodo di prova. Scaduti i due mesi di prova, senza disdetta data come sopra, il portiere si intende assunto in servizio effettivo, ed il periodo di prova va computato agli effetti dell'anzianità.

Le disposizioni relative al trattamento di malattia ed alla conservazione del posto per richiamo alle armi, di cui ai successivi artt. 21 e 22 non si applicano durante il periodo di prova tranne che il richiamo non superi i 5 giorni.

### 2. DOVERI DEL PORTIERE

Art. 9. — Il portiere deve osservare e fare osservare il regolamento dello stabile, ove esista, e prestare con scrupolo e zelo il proprio servizio e specialmente per quanto riguarda: l'orario durante il quale deve restare aperto il portone, che è

di quindici ore giornaliere dal 1° ottobre al 31 marzo, e di sedici ore giornaliere dal 1° aprile al 30 settembre; l'accurata pulizia dell'androne, delle scale, dei cortili, degli altri locali comuni accessori, e delle cabine dell'acqua; la distribuzione della corrispondenza ordinaria agli inquilini; la sorveglianza e l'uso del telefono e dell'ascensore; il funzionamento dell'impianto centrale di riscaldamento e dell'impianto di distribuzione di acqua calda, qualora di tali servizi egli sia incaricato; nonché tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali.

Il portiere ed i familiari con lui conviventi devono mantenere la più assoluta discrezione sulla vita familiare e sulle condizioni economiche del proprietario e degli inquilini, e su quanto altro li riguarda; tenere verso di loro e verso i terzi un contegno corretto; evitare che nell'alloggio avvengano schiamazzimazzi e fatti sconvenienti; indossare durante il servizio indumenti decorosi.

Il portiere è tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario gli fornisca a proprie spese, e ad averne massima cura nell'usarla.

Il portiere anche quando ha avuto dal proprietario l'autorizzazione ad esercitare un mestiere nello stabile, non deve disturbare la tranquillità degli inquilini o dare luogo ad alcun inconveniente.

Il portiere, inoltre, è tenuto a prestare la sua opera, secondo le istruzioni dategli dal proprietario, per la applicazione delle norme che venissero emanate dalle competenti autorità riguardo al funzionamento degli ascensori ed alla protezione antiaerea.

Il portiere non è tenuto a fare gratuitamente altre prestazioni oltre quelle attribuitegli in conformità del presente articolo.

Art. 10. — Il portiere è responsabile dei danni dipendenti da colpa sua o del suo sostituto, nell'esercizio delle proprie mansioni.

### 3. NORME DISCIPLINARI

Art. 11. — Le mancanze del portiere possono dal luogo, se-

condo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) rimprovero verbale e rimprovero scritto;
- b) multa;
- c) licenziamento in tronco.

Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri.

La multa può essere inflitta:

1) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'applicazione del rimprovero;

2) per assenza dal servizio per una intera giornata senza che abbia ottenuto il permesso dal suo datore di lavoro;

3) per l'esercizio di un mestiere nello stabile senza autorizzazione del proprietario.

Il portiere è passibile di licenziamento in tronco senza alcuna indennità nel caso di mancanze di tale gravità, ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del servizio.

Il portiere che sia rimasto assente dal servizio per più di tre giorni senza giustificato motivo è ritenuto dimissionario.

Il portiere è passibile di licenziamento senza preavviso, ma con diritto alla sola indennità di licenziamento, nel caso che gli venga revocata dall'Autorità di P. S. la iscrizione nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 62 del T. U. di P. S.

La multa non può eccedere l'ammontare di due giornate di salario e deve essere versata dal proprietario dello stabile alla Cassa Provinciale Mutua di malattie per i portieri, ove esista, ovvero alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio.

I provvedimenti disciplinari, escluso quello del licenziamento conseguente alla revoca dell'iscrizione nel registro della P. S., si applicano solo dopo udite le discolpe del portiere.

Art. 12. — Il portiere sottoposto a procedimento penale per reato che diminuisca l'onorabilità della persona, ove non si proceda al suo licenziamento, può essere sospeso dal servizio e se viene sostituito dalla persona da lui designata, ai sensi del primo comma dell'art. 5, continua a godere la retribuzione.

La sospensione cessa con la fine del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.

#### 4. RETRIBUZIONE

Art.13. — La retribuzione dovuta al portiere comprende:

- a) il salario mensile (1);
- b) l'alloggio gratuito, che deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 15 del presente contratto od una indennità sostitutiva qualora nello stabile manchi l'alloggio;
- c) la luce nell'alloggio;
- d) il riscaldamento dell'alloggio in quanto nello stabile già esista o venga eseguito un impianto centrale; od una indennità nel caso in cui, pur esistendo o venendo eseguito nello stabile l'impianto centrale, l'alloggio del portiere sia sfornito del riscaldamento.

Al portiere è dovuta, inoltre, un'indennità per il funzionamento dell'impianto centrale di riscaldamento e dell'impianto di distribuzione di acqua calda, quando gliene sia dato l'incarico dal datore di lavoro, e una indennità per il servizio telefonico con centralino in portineria.

Art. 14. — Nei contratti integrativi provinciali saranno stabiliti i salari minimi rispettivamente dovuti ai portieri di cui alle lettere A e B dell'articolo 1, nonchè l'ammontare delle indennità previste all'art. 13.

Per stabilire i detti minimi di salario, si terrà conto dell'importanza e signorilità dello stabile, da una parte, e dell'entità del lavoro del portiere dall'altra, in dipendenza del numero delle scale, degli appartamenti, e del lavoro della persona designata dal portiere a sostituirlo nel servizio.

A tal fine gli stabili saranno classificati in categorie, da

(1) Per effetto della legge n. 23 del 4-2-1958, con decorrenza 10 gennaio 1957 il salario è stato conglobato, in una voce retributiva con le indennità di contingenza, di carovita e di caropane, uguale uomo e donna.

valere tanto per i portieri di cui alla lettera A quanto per i portieri di cui alla lettera B dell'art. 1, tenendosi presenti, per quanto è possibile in relazione alle condizioni locali, i seguenti elementi: ascensore; telefono con centralino in portineria; impianto centrale di riscaldamento e distribuzione di acqua calda; numero delle scale principali; scala di servizio, ecc.

In relazione a ciascuna categoria di stabili ed a ciascuna delle due categorie di portieri saranno stabiliti i minimi di salario rispettivamente per i portieri e per le portiere (1).

Sarà inoltre stabilita una riduzione percentuale per il caso in cui il portiere o la portiera abbia ricevuto l'autorizzazione ad esercitare un mestiere nello stabile. Questa riduzione permane anche quando il portiere o la portiera cessi di fatto dall'esercizio di detto mestiere di sua iniziativa, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro (2).

Il minimo di salario per i portieri di cui alla lettera B dell'art. 1, che siano addetti a stabili classificati nella prima categoria, non dovrà essere inferiore al minimo di salario che sarà stabilito per i portieri di cui alla lettera A dell'art. 1, addetti agli stabili della stessa prima categoria.

Il portiere che presti servizio in due stabili od in uno stabile con due ingressi distinti, non comunicanti fra di loro, secondo il disposto dell'art. 7, ha diritto all'intero trattamento giuridico ed economico previsto dal presente contratto e dai contratti integrativi provinciali per il solo stabile dove egli ha l'alloggio, mentre per il servizio prestato nell'altro stabile ha diritto ad un compenso da stabilirsi fra le parti.

Qualora il reddito imponibile degli stabili sia inferiore ad un minimo da stabilirsi nei contratti integrativi provinciali, il datore di lavoro ha facoltà di non corrispondere il salario di cui all'art. 13 lettera a), ed in tal caso il portiere rimane autorizzato ad esercitare un mestiere nello stabile.

(1) Con la legge indicata nella nota in calce all'art. 13 e con decorrenza 1-1-1957, il trattamento delle portiere è stato parificato a quello degli uomini.

(2) Per i portieri autorizzati ad altro mestiere, la riduzione non può eccedere il 20 per cento.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nel caso di stabili già assoggettati all'imposta fabbricati, si prenderà per base l'imponibile iscritto a ruolo, agli effetti di tale imposta, alla data del 1° gennaio 1938. Per gli stabili temporaneamente esenti da imposta, si prende per base il reddito imponibile in base al quale è stato accertato ed iscritto a ruolo, alla stessa data del 1° gennaio 1938, il valore capitale ai fini del Prestito Redimibile di cui al R.D.L. 5 ottobre 1936, n. 1743, qualora tale iscrizione esista. In caso contrario si prende a base il reddito imponibile accertato dalla competente Unione Provinciale degli Industriali ai fini del contributo sindacale obbligatorio per l'anno 1938; e pei fabbricati dichiarati abitabili successivamente il reddito imponibile risultante dal primo accertamento, sempre ai fini del contributo sindacale obbligatorio.

Art. 15. — L'alloggio assegnato al portiere deve essere nelle condizioni previste dal locale Regolamento edilizio o di igiene, e deve essere costituito di un numero minimo di vani, da determinarsi nei contratti integrativi provinciali in relazione al numero dei familiari conviventi col portiere al momento dell'assunzione in servizio.

Tranne pattuizioni scritte in senso contrario, il portiere ha diritto di godere gratuitamente anche di quella parte dell'alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani stabilito nei contratti integrativi provinciali.

Qualora nello stabile esista un locale o spazio (così detto «guardiola») separato e distinto dall'alloggio ed adibito esclusivamente al servizio di vigilanza e custodia, detto locale o spazio non è considerato parte integrante dell'alloggio.

Art. 16. — Il proprietario dello stabile deve fornire al portiere gli oggetti e le materie occorrenti per la pulizia, oppure, in sostituzione di essi, una congrua somma mensile da stabilirsi fra il proprietario ed il portiere.

Art. 17. — Le ore di lavoro compiute a richiesta del proprietario dello stabile o di chi per lui, prima o dopo l'orario normale di apertura e chiusura del portone di cui all'art. 9, hanno carattere di ore straordinarie e devono essere compensate nella misura che sarà stabilita nei contratti integrativi provinciali.

## 5. RIPOSO SETTIMANALE E GIORNALIERO - FERIE

Art. 18. — Il portiere ha diritto:

- a) ad un giorno di riposo per ogni settimana;
- b) dopo il primo anno di servizio ininterrotto, a due settimane di ferie per ogni anno successivo.

Il giorno di riposo settimanale ed il periodo delle ferie annuali sono stabilite dal proprietario dello stabile, il quale ne dà comunicazione scritta al portiere. Le ferie annuali devono essere concesse entro il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre, salvo diversi accordi fra le parti (1).

Il portiere deve farsi sostituire per il periodo delle ferie e nei giorni di riposo settimanale dalla persona designata ai sensi del primo comma dell'art. 5. Tale obbligo non sussiste nel caso previsto dal secondo comma dello stesso articolo 5.

Soltanto al portiere in ferie, che si faccia sostituire dalla persona designata, deve essere corrisposta dal proprietario dello stabile, in aggiunta al salario, una indennità pari alla quota di salario corrispondente ai giorni non festivi compresi nel periodo feriale.

Nessun compenso è dovuto al portiere che, pur avendo ricevuto dal proprietario la comunicazione prevista dal secondo comma del presente articolo, non abbia usufruito del riposo settimanale e delle ferie annuali.

In caso di licenziamento, quale ne sia il motivo, e di dimissioni, spetta al portiere che abbia acquisito il diritto di godimento delle ferie, e non si trovi nel caso previsto dal comma precedente, un compenso pari al salario dovuto per l'intero

---

(1) Le ferie annuali sono dovute nella misura di 12 giorni di retribuzione globale (salario, indennità supplementari ad esso connesse, contingenza e carovita (esclusa l'indennità di caropane). Per la provincia di Palermo le ferie sono dovute nella seguente misura:

- fino a 10 anni di servizio: gg. 12;
- da 11 a 20 anni: gg. 15;
- oltre i 20 anni: gg. 18.

Vedi modifica a pag. 24.

periodo feriale; oppure, se il licenziamento e le dimissioni abbiano luogo durante l'anno, pari a tanti dodicesimi di detto salario quanti sono i mesi precedenti al licenziamento.

Art. 19. — Il portiere può assentarsi dalla portineria per un massimo di tre ore giornaliere, ma deve provvedere a che, durante la sua assenza, il servizio resti assicurato per mezzo della persona da lui designata ai sensi del primo comma dell'art. 5, fermo rimanendo quanto è disposto dal secondo comma dello stesso art. 5.

Art. 20. — Durante l'anno il portiere ha diritto ad un permesso straordinario non superiore ad una settimana per gravi e giustificati motivi di famiglia, ma deve provvedere a che, durante la sua assenza, il servizio resti assicurato dalla persona da lui designata ai sensi dell'art. 5, fermo rimanendo quanto è disposto dal 2° comma dello stesso art. 5.

#### 6. TRATTAMENTO DI MALATTIA

Art. 21. — Durante il periodo di malattia che impedisca al portiere il normale suo servizio, egli ha diritto alla conservazione del posto, con la retribuzione, sino a tre mesi se ha un'anzianità di servizio non superiore a dieci anni; sino a quattro mesi se ha una anzianità superiore ai dieci anni e non superiore ai quindici; sino a sei mesi se ha una anzianità superiore ai 15 anni.

Durante questo periodo il portiere deve farsi sostituire dalla persona da lui designata ai sensi dell'art. 5, fermo rimanendo quanto è disposto dal secondo comma dello stesso articolo 5.

#### 7. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI (1)

Art. 22. — La chiamata alle armi per obbligo di leva risolve

(1) L'art. 1 del D. L. 13 settembre 1946, n. 303, sulla disciplina del rapporto di lavoro durante il servizio militare modifica tale norma nel modo seguente: «La chiamata alle armi per adem-

il rapporto di lavoro ed al portiere deve essere corrisposto un compenso pari all'indennità di licenziamento.

Il portiere ha diritto a conservare il posto durante il richiamo obbligatorio alle armi e durante il richiamo obbligatorio o consentito dal proprietario; ed ha anche diritto di mantenere la retribuzione qualora si faccia sostituire dalla persona da lui designata ai sensi del primo comma dell'art. 5.

Il portiere che non riprende servizio entro otto giorni dal congedamento è considerato dimissionario.

#### 8. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLO STABILE

Art. 23. — Il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro e il portiere conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel presente contratto.

Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere i diritti acquistati dal portiere a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario.

#### 9. LICENZIAMENTO

Art. 24. — Salvo quanto è disposto in contrario nell'art. 11 per il licenziamento in tronco, il proprietario che intende licenziare il portiere deve dargliene preavviso tre mesi prima con decorrenza dal primo o dal quindici di ciascun mese, mediante lettera raccomandata, e deve corrispondergli una indennità pari a otto giorni (2) della retribuzione di cui all'art. 13, per ogni anno di ininterrotta anzianità di servizio a decorrere dal primo gennaio 1929.

Per l'anzianità maturata prima del primo gennaio 1929, la indennità di cui al comma precedente resta determinata nella

piere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto».

(2) Ai sensi dell'art. 5 della legge 4-2-1958, n. 23, la indennità è stata portata a 12 giorni l'anno. (Vedi pag. 24).

misura di sei giorni per ogni anno di ininterrotta anzianità di servizio e fino ad un massimo di venti anni.

Per determinare la retribuzione agli effetti della indennità di licenziamento, nei contratti integrativi provinciali dovrà essere stabilito, per ogni categoria di stabili, il valore convenzionale degli elementi di retribuzione corrisposti in natura indicati nelle lettere b), c) e d) dell'art. 13.

Salvo il caso di grave malattia debitamente accertata, il portiere deve, sotto pena di decadenza dal diritto alla indennità di licenziamento, lasciare il servizio e riconsegnare al proprietario i locali del suo alloggio allo scadere del termine di preavviso.

Non verificandosi il caso di decadenza dal diritto all'indennità di licenziamento di cui al comma precedente, in ogni altro caso il proprietario deve pagare al portiere, allo scadere del preavviso di licenziamento, tale indennità e le somme eventualmente dovute gli a qualunque altro titolo nella misura per la quale non esiste contestazione.

Il proprietario non può convertire il termine di preavviso in pagamento della corrispondente retribuzione se non con il consenso del portiere, ma ha facoltà di esonerare il portiere dal servizio pur continuando a corrispondergli la intera retribuzione.

#### 10. DIMISSIONI E INVALIDITA' PERMANENTE

Art. 25. — Il portiere che intende dimettersi è tenuto a dare al proprietario lo stesso termine di preavviso previsto per i casi di licenziamento. Il portiere che non sia più in grado di continuare a prestare servizio per invalidità permanente (a tal fine il compimento di 65 anni di età si considera equivalente a detta invalidità) ha diritto all'indennità di licenziamento.

#### 11. INDENNITA' IN CASO DI MORTE

Art. 26. — In caso di morte del portiere sarà corrisposta una somma di ammontare eguale all'indennità di licenziamento di cui all'art. 24 al coniuge e ai figli viventi a carico, oppure in mancanza di questi ai congiunti non oltre il quarto grado e, in loro mancanza, alla persona che, al momento della morte

del portiere, disimpegnava le mansioni di sostituto a termine dell'art. 5, purchè tanto gli uni che l'altra, siano conviventi ed a carico.

A coloro che siano conviventi col portiere ed a suo carico, al momento della sua morte, è consentito il godimento dell'alloggio per i tre mesi successivi alla morte del portiere; e qualora, durante detto periodo, il servizio di portineria continui ad essere disimpegnato dalla persona che dal portiere era stata designata come sostituto, a quest'ultima sono anche dovuti il salario e le eventuali indennità supplementari che sarebbero spettate al portiere defunto.

#### 12. CERTIFICATO DI SERVIZIO

Art. 27. — In ogni caso di cessazione dal servizio il proprietario dello stabile è tenuto a rilasciare al portiere, dietro sua richiesta, e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti, il certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il portiere ha prestato servizio, specificando se con le mansioni della Cat. A o della Cat. B di cui all'art. 1.

#### 13. TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE

Art. 28. — Le disposizioni del presente contratto si devono osservare malgrado ogni patto in contrario, e derogano ad usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso di contratti individuali od aziendali che, nel loro insieme, siano più favorevoli al portiere.

#### 14. CASSA MUTUA DI MALATTIA

Art. 29. — Fermo restando l'obbligo della iscrizione dei portieri alle Casse Mutue di Malattia, nelle provincie nelle quali queste sono state costituite, per le altre provincie si fa riferimento al contratto collettivo 13 dicembre 1937, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni 15 aprile 1938, fasc. 176.

## 15. *CONTRATTI INTEGRATIVI*

Art. 30. — Le parti contraenti s'impegnano a stipulare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto, i contratti integrativi provinciali. Frattanto i contratti integrativi vigenti continueranno ad avere piena efficacia giuridica fino alla loro sostituzione, tranne che per le disposizioni che risultino modificate dal presente contratto.

## 16. *DISPOSIZIONI TRANSITORIE*

Art. 31. — I portieri già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, dovranno, entro quattro mesi dalla pubblicazione ufficiale del presente contratto, indicare la persona idonea a sostituirli nel servizio ai sensi del primo comma dell'art. 5, qualora non l'abbiano già fatto.

## TITOLO III - NORME RIGUARDANTI I LAVORATORI CLASSIFICATI ALLA LETTERA C) DELL'ART. 1

### 1. *PERIODO DI PROVA*

Art. 32. — Ai lavoratori indicati alla lettera C, dell'art. 1 si applicano esclusivamente le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 e quelle del presente titolo.

Art. 33. — Il periodo di prova è fissato in una settimana, e potrà essere di comune accordo prorogato di un'altra settimana, qualunque sia la durata dell'effettivo servizio che i prestatori sono tenuti a dare in detto periodo.

Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto ad un salario che non potrà essere inferiore al minimo di cui al successivo articolo 34.

Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto in ogni momento da ciascuna delle parti senza preavviso e in-

dennità, ma col solo pagamento, al lavoratore, del salario per il servizio prestato.

Trascorso il periodo di prova, il lavoratore si considera in servizio effettivo ed il periodo di prova va computato agli effetti dell'anzianità.

Le disposizioni relative alla conservazione del posto per richiamo alle armi di cui al successivo art. 36, non si applicano durante il periodo di prova.

### 2. *MINIMI DI SALARIO*

Art. 34. — Ai prestatori d'opera è dovuto un salario da stabilirsi nei contratti provinciali integrativi del presente contratto nazionale, in relazione alla natura, alla durata ed alla importanza del servizio (1).

Le parti si impegnano a stipulare i detti contratti provinciali integrativi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto.

### 3. *FERIE*

Art. 35. — La durata delle ferie è di una settimana solare, ed il diritto al godimento di esse si matura dopo il primo anno di servizio.

La retribuzione dovuta durante il periodo delle ferie è corrispondente all'ammontare del salario dovuto al lavoratore per il suo normale lavoro durante il detto periodo.

### 4. *CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI*

Art. 36. — La chiamata alle armi risolve il rapporto di lavoro ed al lavoratore deve essere corrisposto un compenso pari alla indennità di licenziamento.

Il lavoratore ha diritto a conservare il posto durante il richiamo obbligatorio alle armi e durante il richiamo obbligatorio o consentito dal proprietario; ma qualora non riprende il servizio entro otto giorni dal congedo, sarà considerato dimissionario.

(1) Vedi le norme alle nuove tabelle provinciali.

5. *TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'  
DELLO STABILE*

Art. 37. — Nei casi di trasferimento della proprietà dello stabile si applicano le disposizioni del precedente art. 23.

6. *LICENZIAMENTO*

Art. 38. — I prestatori d'opera hanno diritto ad un preavviso di licenziamento di una settimana. Hanno inoltre diritto ad una indennità di licenziamento pari, per ogni anno di ininterrotta anzianità, ad otto giornate di salario (2).

L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso è pari all'ammontare del salario dovuto al lavoratore per il suo normale lavoro durante una settimana.

7. *TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE*

Art. 39. — Le disposizioni del presente contratto si devono osservare malgrado ogni patto contrario, e derogano ad usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso di contratti, individuali od aziendali che, nel loro insieme, siano più favorevoli al lavoratore.

8. *TRATTAMENTO MUTUALISTICO DI MALATTIA (1)*

Art. 40. — Il trattamento mutualistico in caso di malattia è regolato dal contratto collettivo stipulato il 13 dicembre 1937 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 aprile 1938, fasc. 176.

(2) Valgono anche per questi lavoratori le nuove norme sul licenziamento ai sensi della legge n. 23 del 4 febbraio 1958. (Vedi nota in calce all'art. 24).

(1) Vedi *Trattamento malattia* a pag. 36.

TITOLO IV - DURATA DEL CONTRATTO (2)

Art. 41. — Il presente contratto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione a norma di legge, e scadrà il 31 dicembre 1941.

In caso di mancata denuncia, da comunicarsi all'altra parte contraente almeno tre mesi prima della scadenza, per mezzo di lettera raccomandata, il presente contratto si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.

II

**LEGGE 4 FEBBRAIO 1958, N. 23**

(in G.U. n. 40 del 15-2-1958)

*NORME PER IL CONGLOBAMENTO E PEREQUAZIONI SALARIALI IN FAVORE DEI PORTIERI ED ALTRI LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA E CUSTODIA DI STABILI URBANI (con decorrenza 1° gennaio 1957).*

Art. 1. — I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del D.L. 15 aprile 1948, n. 628, e della L. 31 marzo 1954, n. 109, spettanti ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari;

l'indennità di contingenza di cui all'art. 1 del D.L. 22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'art. 2 della L. 20 novembre 1951, n. 1323, e dell'art. 2 della L. 31 marzo 1954, n. 109;

l'indennità di carovita di cui al D.L. 2 novembre 1944, n. 303;

(2) Il presente Contratto continua ad avere valore giuridico ai sensi dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, salvo le modifiche apportate dalle successive leggi.

l'indennità di caropane di cui al D.L. 7 luglio 1948, n. 1093; sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1° gennaio 1957.

Art. 2. — Ai portieri ed ai lavoratori, di cui all'articolo precedente, i nuovi minimi di retribuzione derivanti dalla applicazione dell'articolo stesso, saranno aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1957.

Ai portieri autorizzati ad esercitare un altro mestiere nell'interno dello stabile, la retribuzione minima derivante dall'applicazione del precedente articolo potrà essere ridotta in misura non eccedente il 20 per cento.

Art. 3. — Nel caso dovessero verificarsi variazioni del costo della vita, allo scopo di adeguare le retribuzioni di cui alla presente legge a dette variazioni, si farà riferimento agli indici calcolati per la categoria del commercio dalla apposita Commissione nazionale costituita presso l'Istituto centrale di statistica. A tali effetti il valore del punto della scala mobile viene determinato nella allegata tabella.

L'adeguamento delle tabelle contrattuali all'aumento del costo della vita sarà fatto con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

Art. 4. — Restano escluse dalla operazione di conglobamento di cui al precedente articolo le indennità supplementari stabilite dai contratti provinciali ed in atto vigenti che debbono continuare ad essere corrisposte separatamente dai nuovi minimi derivanti dall'effettuato conglobamento. Anche dette indennità supplementari saranno aumentate del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1957.

Art. 5. — Ai portieri ed ai lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro anche per dimissioni, fatto salvo il caso di licenziamento in tronco, è dovuta una indennità di anzianità pari a dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. Nella retribuzione

dovranno comprendersi anche le indennità supplementari di cui all'art. 5 (1) ed i valori convenzionali degli elementi concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.) (2).

Art. 6. — I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del proprietario dell'immobile. Per gli immobili con fitto bloccato si applicano le norme di cui all'art. 19 della L. 23 maggio 1950, n. 253.

Art. 7. — Restano valide tutte le condizioni di migliore favore comunque acquisite dai lavoratori ai quali la presente legge si riferisce.

*Allegato*

#### SCALA MOBILE

*(valore del punto)*

##### FORTIERI:

prima zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compresa Trieste, Trentino Alto-Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo, Sardegna) . . . . .	L. 15,24
seconda zona (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo) . . . . .	» 13,10

##### ADDETTI ALLE PULIZIE:

prima zona . . . . .	L. 14,30
seconda zona . . . . .	» 12,30

(1) Così — art. 5 — in « Gazzetta Ufficiale ». Devesi leggere « art. 4 ».

(2) Nella liquidazione va computata la scala mobile.

## RETRIBUZIONE DEL PORTIERE (1)

La retribuzione dovuta al portiere comprende:

1) SALARIO BASE — Il salario base contrattuale si rileva dai minimi provinciali in vigore al 31 agosto 1936, aggiornati con gli aumenti del 9% (1° settembre 1936); 11% (9 maggio 1937); 8% (23 marzo 1939); 11% (25 marzo 1940); 70% (D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303); dell'800% (D.L. 15 aprile 1948, n. 628, convertito in legge 5 gennaio 1953, n. 35); 30% (Legge 31 marzo 1954, n. 109), di cui l'art. 1 recita testualmente:

«I minimi di salario e tutte le indennità corrisposte in denaro, previsti in ciascuna provincia in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti per le case popolari, sono aumentati nella misura del 30% ».

2) INDENNITA' DI CONTINGENZA — L'indennità di contingenza è stata istituita per effetto del D.L. 22 aprile 1947, n. 285, con decorrenza dal 1° febbraio 1947; aumentata del 100% (D.L. 14 dicembre 1947, n. 1460); del 40% (Legge 20 novembre 1951, n. 1323); del 30% Legge 31 marzo 1954, n. 109, cui all'art. 2 è detto: «L'indennità di contingenza, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323 prevista per i lavoratori di cui all'art. 1 della presente legge, è aumentata nella misura del 30% ».

3) INDENNITA' DI CAROVITA — L'indennità di carovita venne determinata col D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303, con de-

(1) Tutte le voci della retribuzione qui indicate sono state conglobate e aumentate del 20% ai sensi dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23. La retribuzione della donna è stata parificata a quella dell'uomo.

correnza dal 16 agosto 1944. I portieri addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili, continuano a percepire l'indennità di carovita nella misura prevista dalla legge stessa (1).

4) INDENNITA' DI CAROPANE — L'indennità di caropane venne istituita con D.L. 6 maggio 1947, n. 563; aumentata del 100% (D.L. 16 luglio 1947, n. 770); aumentata del 150% (Legge 7 luglio 1948, n. 1093), con decorrenza dal 1-8-1948, è dovuta nella misura mensile di L. 520.

La corresponsione dell'indennità di caropane è dovuta ai portieri (donne) il cui marito non benefici dell'assegno familiare per la moglie. Essa spetta anche per il periodo di prova e di preavviso, nel caso di assenza dal servizio per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, per congedo matrimoniale, ferie, etc. (2).

5) RETRIBUZIONE IN NATURA — Comprende il diritto del portiere all'uso gratuito dell'acqua, della luce, dell'alloggio e del riscaldamento, in quanto nello stabile già esista o venga eseguito un impianto centrale di riscaldamento, ma l'alloggio del portiere ne sia sfornito. Il compenso in natura è parte della retribuzione, a norma dell'art. 2121 del Codice civile, e pertanto se ne deve tener conto ai fini del calcolo della indennità di anzianità.

6) INDENNITA' SUPPLEMENTARI — Così come è avvenuto per la retribuzione in natura, anche per le indennità supplementari (scale, ascensori, campagna, appartamenti adibiti

(1) L'indennità di carovita è determinata, per le provincie sotto elencate, nella seguente misura: Milano: Uomini L. 150 mensili, Donne L. 305 mensili; Roma: Uomini L. 396, Donne L. 528; Genova: Uomini L. 450, Donne L. 525; Palermo: Uomini L. 1050, Donne L. 750.

(2) E' dovuta, inoltre, ai portieri della provincia di Milano, un'indennità di mensa, nell misura mensile di L. 305; a quelli della provincia di Genova una indennità di presenza, nella misura mensile di L. 810 per gli uomini e di L. 450 per le donne.

ad uso ufficio, telefono, laivoro straordinario, ecc.) la legge o gli accordi sindacali hanno proceduto alla loro rivalutazione. A tal fine si ricorda che i minimi salariali vigenti al 31 agosto 1936, sono stati di volta in volta aumentati nelle percentuali già indicate. L'ultima legge del 31 marzo 1954, dispone con l'art. 3: « I valori convenzionali degli elementi attualmente corrisposti in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.) e le indennità sostitutive, previsti dal contratto di lavoro 30 aprile 1938, sono aumentati a tutti gli effetti di legge e contrattuali nella misura del 50 per cento ».

7) **FERIE** — 12/30 della retribuzione mensile, comprensiva della paga conglobata a sensi dell'art. 1 della legge 4-2-1958 n. 23 e delle indennità supplementari di cui all'art. 4 della citata legge (Tab. V), sempre che il portiere abbia usufruito delle ferie annuali.

Il giorno di riposo settimanale ed il periodo delle ferie annuali sono stabiliti dal proprietario dello stabile il quale ne dà comunicazione scritta al portiere.

8) **INDENNITA' DI LICENZIAMENTO** (anche per il caso di dimissioni e salvo licenziamento in tronco) a norma dell'art. 5 della legge 4-2-1958, n. 23 — 12/30 della retribuzione mensile per ogni anno di ininterrotta anzianità di servizio. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. La retribuzione mensile è costituita dalla paga conglobata a sensi dell'art. 1 della legge 4-2-1958 n. 23, dalle indennità supplementari di cui all'art. 4 della citata legge, dal valore convenzionale dell'alloggio, dal valore convenzionale della luce, dal valore convenzionale riscaldamento, in quanto ne goda, da un dodicesimo della gratifica natalizia o 13<sup>a</sup> mensilità, e scala mobile.

#### TREDICESIMA MENSILITA'

La prima regolamentazione della gratifica natalizia ai portieri è prevista dal contratto collettivo nazionale 21 novembre 1938. In seguito la materia venne regolata dal D.L. 9 marzo 1948, n. 335; dalle Leggi: 3 febbraio 1949, n. 22; 22 dicembre 1949, n. 947; 28 dicembre 1950, n. 1023; 9 aprile 1952, n. 401 e dalla Legge del 21 marzo 1953, n. 215.

Art. 1 - Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto in denaro, costituita:

- a) dal salario base;
- b) dalle indennità di contingenza e carovita;
- c) dalle eventuali indennità speciali corrisposte a carattere continuativo.

Detta gratifica deve essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno.

Art. 2 - Ai lavoratori indicati nel precedente art. 1, che siano stati assunti o per i quali il rapporto di lavoro sia stato risolto durante l'anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno, computandosi per mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Dal 1<sup>o</sup>-1-1957, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una mensilità comprensiva della paga conglobata a sensi dell'art. 1 della legge 4-2-1958, n. 23 e delle indennità supplementari di cui all'art. 4 della citata legge ed ogni altra indennità speciale corrisposta a carattere continuativo.

### FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

La legge 16 aprile 1954, n. 111, reca l'estensione delle feste infrasettimanali ai portieri. Il testo della legge dice:

Art. 1 - Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari è dovuto il riposo nelle feste infrasettimanali, previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2 - Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni merenti al servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competerà di diritto la doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse.

Con tale norma è imposto l'obbligo di corrispondere la doppia retribuzione — precedentemente dovuta ai portieri per le sole festività nazionali (Legge 27 maggio 1949, n. 260) — nelle seguenti feste:

1° gennaio (Capodanno) - 6 gennaio (Epifania) - 19 marzo (S. Giuseppe) - Lunedì successivo alla Pasqua (dell'Angelo) - 25 aprile - 1° maggio - Ascensione - Corpus Domini - 2 giugno - 29 giugno (Ss. Pietro e Paolo) - 15 agosto (Assunzione) - 1° novembre (Ognissanti) - 4 novembre - 8 dicembre (Immacolata Concezione) - 25 dicembre (Natale) - 26 dicembre (S. Stefano) - Ricorrenza del Patrono locale.

Le festività nazionali e infrasettimanali che ricorrono in domenica devono essere retribuite nella misura sopra indicata.

### REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO FESTIVO

La Legge 16 maggio 1956, n. 526, reca il trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi.

Ecco il testo dell'unico articolo del decreto:

« Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le cose popolari, i quali prestano la propria opera nei giorni festivi, è dovuta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 40 per cento. Sono considerati festivi tutti i giorni ritenuti tali agli effetti civili ed elencati dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, nonchè le ricorrenze del santo patrono locale ».

In conseguenza del nuovo decreto, ai portieri spettano per il lavoro festivo, dal 4 luglio 1956, le seguenti maggiorazioni:

40 per cento per tutte le domeniche;

140 per cento per le feste nazionali e infrasettimanali, cioè il 100 per 100 già concesso con le precedenti leggi, più il 40 per cento stabilito dal nuovo decreto.

La maggiorazione viene applicata su tutte le voci conglobate della paga (salario, contingenza, carovita e mensa) ad eccezione del caropane (1).

Dal 1°-1-1957: la normale retribuzione giornaliera — cioè 1/30 della retribuzione mensile comprensiva della paga conglobata a sensi dell'art. 1 della legge 4-2-1958, n. 23 e delle indennità supplementari di cui all'art. 4 della citata legge

*festività nazionali e festività infrasettimanali*, maggiorazione del 140%;

*domeniche*: maggiorazione del 40%.

(1) Ai sensi della legge 4-2-1958, n. 23, anche il caropane fa parte della retribuzione.

## ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE PER I PORTIERI E PULITORI

### ASSICURAZIONE INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI

#### LE MARCHE

Con legge n. 55 del 20-2-1958 sono state emanate nuove disposizioni riguardanti le assicurazioni sociali e la misura dei contributi.

A decorrere dal 1° aprile 1958 i contributi (marche) per le assicurazioni base per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A e B, senza distinzione fra contributi per impiegati ed operai, ma con la sola distinzione fra retribuzione mensile e settimanale.

E' evidente che, essendo gli impiegati ed i portieri retribuiti mensilmente, nei loro riguardi sono dovuti i contributi di cui alla Tabella A. Eccezionalmente i contributi della Tabella B possono trovare applicazione quando si tratta di pulitori retribuiti per settimana.

Le marche relative alle assicurazioni sociali obbligatorie devono essere acquistate nel momento stesso in cui si eseguisce il versamento dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, per la tubercolosi, E.N.A.O.L.I. ed assegni familiari e presso il medesimo Ufficio che tale versamento riceve.

Il valore delle marche si determina in proporzione della intera retribuzione mensile, composta delle voci conglobate, delle indennità supplementari ad essa connesse e dei valori convenzionali, alloggio, luce, riscaldamento in quanto ne goda, nonché della maggiorazione del 40% erogata per le domeniche comprese nel mese. Per quanto concerne il mese di dicembre il valore delle marche si determina, invece, in base alla somma complessiva percepita dal portiere per competenze mese di dicembre e per 13ª mensilità o gratifica natalizia.

L'Ufficio stesso deve fare risultare l'avvenuto acquisto delle marche mediante apposita annotazione sui documenti del versamento.

I contributi per il fondo adeguamento pensioni, per l'assicurazione contro la tubercolosi, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'E.N.A.O.L.I. si applicano, senza limite di massimale, sull'ammontare della intera retribuzione mensile composta delle voci conglobate, delle indennità supplementari ad essa connesse, e dei valori convenzionali, alloggio, luce, riscaldamento in quanto ne goda, nonché della maggiorazione del 40 per cento erogata per le domeniche comprese nel mese.

Nel caso che il prestatore d'opera percepisca una retribuzione inferiore a lire 500 giornalieri, i predetti contributi vanno applicati sul minimale di L. 13.000 (corrispondente a L. 500 per 26 giornate lavorative).

A partire dal 1° gennaio 1958, il contributo per il fondo adeguamento pensioni è stato elevato all'11,60 per cento. Ne consegue che, per i portieri non soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione, il contributo a percentuale (quadro 2° - Lettera A, Mod. G.S. c. 2) dovuto per fondo adeguamento pensioni, t.b.c. ed E.N.A.O.L.I., è complessivamente del 14,35%, di cui il 10,50% a carico del datore di lavoro ed il 3,85% a carico del lavoratore.

A partire dal 1° giugno 1958, a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 374 dell'11-3-1958, che riduce il contributo t.b.c. dal 2,60 al 2,30%, il contributo a percentuale complessivo viene ridotto dal 14,35 al 14,05%, di cui il 10,20% a carico del datore di lavoro ed il 3,85% a carico del prestatore d'opera.

Nel caso di portieri soggetti al contributo contro la disoccupazione e per i lavoratori addetti alla pulizia il contributo complessivo, dal 1° gennaio 1958 al 31 maggio 1958, è del 17,25%, di cui il 13,40% a carico del datore di lavoro ed il 3,85% a carico del portiere.

A partire, invece, dal 1° giugno 1958, a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 372 dell'11-3-1958, che riduce il contributo contro la disoccupazione dal 2,90 al 2,60%, ed al Decreto del Presidente della Repubblica n. 374 dell'11-3-1958, che riduce il contributo t.b.c. dal 2,60 al 2,30%, il contributo a percentuale complessivo viene ridotto dal 17,25 al 16,65%, di cui il 12,80% a carico del datore di lavoro ed il 3,85% a carico del prestatore d'opera.

Le somme erogate a titolo di gratifica natalizia o 13ª mensilità, debbono essere aggiunte alla retribuzione corrisposta per il mese di dicembre e con essa assoggettate a contribuzione.

Il contributo per gli assegni familiari, nella misura del 21%, fino al 31 maggio 1958 e del 25,50% dal 1° giugno 1958 in poi, si applica sull'ammontare della retribuzione mensile, composta delle voci conglobate, delle indennità supplementari ad essa connesse e dai valori convenzionali, alloggio, luce, riscaldamento, in quanto ne goda, nonchè della maggiorazione del 40% erogata per le domeniche comprese nel mese, ma entro il limite del massimale fissato in lire 22.500.

Nel caso il prestatore d'opera percepisca una retribuzione inferiore a lire 500 giornaliere, detto contributo si applica sul minimale di lire 13.000 (corrispondente a L. 500 per 26 giornate lavorative).

#### MODALITA' DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'I.N.P.S.

Per accordi intercorsi con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a partire dal 1° gennaio 1955, il sistema del versamento mensile posticipato dei contributi per le assicurazioni sociali e per gli assegni familiari sui Mod. G. S. c. 2 è stato sostituito col sistema del versamento trimestrale posticipato.

#### I CONTRIBUTI

In base alla Legge n. 55 del 20-2-1958 ed ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 372 e 374 dell'11-3-1958, i contributi per le assicurazioni sociali, fondo adeguamento pensioni, per la tubercolosi, per l'E.N.A.O.L.I., per la Cassa Assegni familiari e per l'assicurazione contro la disoccupazione, debbono essere versati nella misura di cui alla seguente tabella:

	dal 1°-1-56 al 31-10-56	dal 1°-11-56 al 31-12-57	dal 1°-1-58 al 31-5-58	dal 1°-6-58 in poi
a) Fondo adeguamento pensioni . . . . .	9,20%	9,20%	11,60%	11,60%
b) Contributo t.b.c. . . . .	2,60%	2,60%	2,60%	2,30%
c) Contributo integrativo E.N.A.O.L.I. . . . .	—	0,15%	0,15%	0,15%
d) Contributo assegni familiari . . . . .	21 %	21 %	21 %	25,50%
e) Contributo disoccupazione (in quanto dovuto) . . . . .	2,90%	2,90%	2,90%	2,60%

#### CONTRIBUTI (MARCHE) DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Retribuzione mensile	Per l'assicurazione invalidità, vecchia e superstiti		Per l'assicurazione tuberc.		Per l'assicurazione disoccup.		Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori		Marche portieri non soggetti a disoccupazione		Marche portieri soggetti a disoccupaz.	
	oltre lire	fino lire										
		13.400	26	6	6	4	36	42				
13.400	21.200	36	6	8	4	46	54					
21.200	33.400	44	8	8	4	56	64					
33.400	41.200	56	8	8	4	68	76					
41.200	50.300	66	8	10	8	82	92					
50.300	60.200	78	8	10	8	94	104					
60.200	71.500	92	10	10	8	110	120					
71.500	83.600	108	10	10	8	126	136					
83.600	97.100	126	12	12	8	146	158					
97.100	111.800	144	12	12	8	164	176					
111.800	128.300	160	12	12	12	184	196					
128.300	146.900	178	14	14	12	204	218					
146.900	165.100	200	14	14	12	226	240					
165.100	183.300	220	14	14	12	246	260					
183.300	201.900	240	14	14	12	266	280					
201.900	219.700	260	14	14	12	286	300					
219.700	238.000	280	16	16	14	310	326					
238.000	257.000	300	16	16	14	330	346					
257.000	281.200	320	16	16	14	350	366					
281.200	305.500	340	16	16	16	372	388					
305.500	336.300	365	16	16	16	397	413					
336.300	366.600	390	16	16	16	422	438					
366.600		420	16	16	16	452	468					

## ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

L'assicurazione contro le malattie, deve essere effettuata presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie (I.N.A.M.), ed i portieri hanno diritto, per un periodo massimo di 180 giorni, alle seguenti prestazioni:

- 1) assistenza medica generica, ambulatoriale e domiciliare;
- 2) specialistica ambulatoriale;
- 3) farmaceutica;
- 4) ospedaliera;
- 5) ostetrica;
- 6) pediatrica ambulatoriale ed extra ambulatoriale;
- 7) integrativa (cure idropiniche, bagni termali, protesi ecc.) se ed in quanto non dovute dall'I.N.P.S.;
- 8) in caso di parto di una lavoratrice assicurata è dovuto un assegno di L. 1.000;
- 9) in caso di morte di un assicurato è corrisposto un assegno di L. 2.000,

## CONTRIBUTI

Dal 1°-9-1955 al 31-5-1958 il contributo è del 3,40%, di cui il 3,25% è a carico del datore di lavoro ed il 0,15% è a carico del prestatore d'opera. A partire, invece, dal 1° giugno 1958 e fino al 31-5-1959, a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell'11-3-1958, il contributo è elevato al 4,40%, di cui il 4,25% a carico del datore di lavoro ed il 0,15% a carico del prestatore d'opera. Detto contributo va applicato sulla retribuzione complessiva mensile determinata agli effetti dei contributi per le assicurazioni sociali. Si versa sul c/c postale numero 1-3542 intestato all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (Piazza Caprettari, 70), entro il 15° giorno successivo del mese a cui si riferisce il contributo.

Peraltro, a partire dal 1° gennaio 1958, i proprietari, a seguito di intese con l'I.N.A.M., hanno la possibilità di fare il versamento, anziché mensilmente, per ogni trimestre. In tal caso il versamento del contributo trimestrale, dovrà avvenire entro e non oltre il 45° giorno dall'inizio di ogni trimestre.

## TRATTENUTA AI TITOLARI DI PENSIONE DELL'I.N.P.S.

L'art. 6, comma 2°, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi, è elevata da un quarto ad un terzo di tale trattamento e qualora la retribuzione sia inferiore all'importo della pensione la detrazione è elevata da un quarto a un terzo della retribuzione stessa facendo salvo in ogni caso il trattamento minimo ex lege n. 218.

Tuttavia, secondo le istruzioni dell'I.N.P.S., fino a quando i lavoratori non saranno in possesso dei nuovi certificati di pensione, che porteranno sui relativi frontespizi la indicazione della trattenuta giornaliera, i datori di lavoro sono autorizzati ad effettuare la trattenuta secondo le modalità attualmente in vigore nella misura di un quarto della pensione anteriore al 1° gennaio 1958, cioè prim adella riliquidazione, facendo salvo sempre il trattamento minimo di cui alla legge n. 218 del 4-4-1952 e precisamente di L. 5.000 se si tratta di pensionati per invalidità, qualunque ne sia l'età; o di pensionati per vecchiaia, con età superiore a 65 anni (Categoria Io e Vo); di L. 3.500 se si tratta di pensionati per vecchiaia, con età inferiore a 65 anni, o di titolari di pensione di reversibilità (Vo e So).

Rimane peraltro inteso che le trattenute sono da effettuare nella misura stabilita dalla nuova legge nei confronti di coloro per i quali l'I.N.P.S. faccia comunicazione particolare e che i datori di lavoro non appena saranno in condizioni di poter rilevare dai nuovi frontespizi del certificato di pensione la misura giornaliera della trattenuta della pensione riliquidata, dovranno provvedere al recupero delle differenze tra le somme trattate e quelle dovute secondo le disposizioni della nuova legge, in base ad istruzioni che si fa riserva di impartire.

In caso di prestazione d'opera di durata inferiore ad un mese il datore di lavoro è tenuto a trattenere tanti vatesiesimi della quota di rimborso determinata secondo le norme sopra indicate quante sono le giornate di lavoro retribuite.

Nessuna trattenuta deve essere operata sulle tredicesima rata di pensione.

Per i titolari di due pensioni a carico dell'Istituto, il datore di lavoro dovrà effettuare la trattenuta su ogni singola pensione, garantendo, per ciascuna pensione, i minimi di legge.

#### TABELLA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI

La misura degli assegni familiari è uguale sia per gli operai che per gli impiegati che prestano attività lavorativa alle dipendenze di terzi e precisamente:

	dal 1-8-954 al 31-3-956	dal 1-4-956 al 30-4-958	dal 1-5-958 in poi
Figli ed equiparati	L. 4.160	L. 4.342	L. 4.628
Coniuge	» 2.808	» 3.016	» 3.302
Genitori ed altri ascendenti	» 1.430	» 1.430	» 1.430

E' bene tener presente che il portiere o la portiera assicurati hanno diritto a percepire gli assegni familiari per i figli fino a quando questi abbiano raggiunto l'età di 18 anni — 21 anni se studenti — e risultino conviventi, a carico e, comunque, non svolgano attività retribuita.

Gli assegni familiari vanno corrisposti agli aventi diritto, da parte dei proprietari di fabbricato, alla scadenza di ciascun periodo di paga.

#### VIII

#### PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO E DI ASSISTENZA AI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI

(Estratto dalla Legge 29 aprile 1949, n. 264)

Art. 11. - E' vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuita quando il collocamento è demandato agli uffici autorizzati. I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

(omissis)

5) i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari (1).

La disciplina della mediazione per le categorie di cui al n. 5 sarà regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge (1).

#### IX

#### TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

(Estratto dalla Legge 26 agosto 1950, n. 860 e Legge 23 maggio 1951, n. 394).

Art. 1. - Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salariate, braccianti e compartecipanti), nonché a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e Società cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento inferiore a quello stabilito per esse dalla presente legge.

Art. 3. - Le lavoratrici di cui all'art. 1 non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regio-

(1) Il decreto non è stato ancora emanato. Pertanto, temporaneamente, l'assunzione in servizio di portieri può essere fatta direttamente, salvo darne comunicazione all'Ufficio di Collocamento territorialmente competente (art. 11 Tit. II della Legge 29 aprile 1949, n. 264).

(1) Vedi nuova legge 2-4-1958, n. 339 (Gazz. Uff. n. 93).

lare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art. 5, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alle lavoratrici alle quali è applicabile il divieto stesso.

Art. 5. - E' vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza se addette all'industria, e durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre categorie il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene fissato in sei settimane precedenti la data presunta del parto;
- b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;
- c) durante otto settimane dopo il parto.

Art. 7. - Le lavoratrici, alle quali è applicabile il divieto di cui, all'art. 5 nel caso di gravi complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, hanno facoltà di assentarsi da lavoro dal giorno della presentazione del certificato medico di certa gravidanza, previo controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 8. - Alle lavoratrici di cui all'art. 1 spetta l'assistenza di parto dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purchè la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.

Art. 14 - Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge, deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini della tredicesima mensilità e ferie.

Art. 15. - In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente art. 3, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

Art. 17. - Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Le indennità, di cui al precedente comma, sono corrisposte:

- a) dalle competenti gestioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici per le quali in caso di malattia è dovuta l'indennità relativa dall'Istituto medesimo;
- b) direttamente ed a proprio carico, dal datore di lavoro per le lavoratrici che non hanno diritto, in caso di malattia al trattamento economico da parte dell'Istituto suddetto.

I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia.

#### CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE LAVORATRICI MADRI

(Legge 23 maggio 1951, n. 394)

Articolo unico. - L'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860 è sostituito dal seguente:

«L'ispettorato del lavoro può disporre la estensione del periodo di assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo per un ulteriore periodo d'assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.

Inoltre la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui alla lettera c) del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianità.

Le disposizioni di cui al successivo art. 17 non si applicano durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma ».

*REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE*  
26 AGOSTO 1950, N. 860 (Estratto)

Art. 6. - Per usufruire dei benefici connessi con lo stato di gravidanza, previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e contemporaneamente all'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di maternità, il certificato medico di gravidanza.

Art. 11. - Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio, previsti dalla Legge 26 agosto 1950, n. 860, la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro ed all'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di maternità, entro e non oltre il 15° giorno dopo il parto, salvo il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 13, il certificato di nascita, rilasciato dall'Ufficio di stato civile od il certificato di assistenza al parto, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, dal quale risulti la data del parto.

Quest'ultimo certificato sarà vidimato dal Sindaco.

Art. 13. - Qualora la lavoratrice, dopo il licenziamento, consegna al datore di lavoro il certificato medico attestante la sussistenza dello stato di gravidanza in epoca anteriore al licenziamento stesso, il rapporto di lavoro è ripristinato fino al termine del periodo di gestazione.

Il rapporto di lavoro è ugualmente ripristinato, fino al compimento di un anno di età del bambino, qualora la lavoratrice consegni al datore di lavoro il certificato comprovante la nascita del bambino medesimo in epoca anteriore alla risoluzione del rapporto.

Art. 20. - La lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di sei mesi di cui al secondo comma dell'art. 6 della Legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata dalla Legge 23 maggio 1951, n. 394, deve darne comunicazione al datore di lavoro indicando il periodo dell'assenza.

La lavoratrice può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni richiamate nel precedente comma anche se, trascorso il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, abbia ripreso servizio. Il periodo di assenza facoltativa deve però essere usufruito, senza soluzione di continuità, prima del compimento di un anno di età da parte del bambino.

X

**NORME CONCERNENTI L'OBBLIGO  
DI CORRISPONDERE LE RETRIBUZIONI AI LAVORATORI  
A MEZZO DI PROSPETTI PAGA**

*(Legge 5 gennaio 1953, n. 4)*

La presente disposizione legislativa obbliga l'adozione di un prospetto paga raffigurante la composizione dei singoli elementi della retribuzione e delle trattenute che sulla medesima vengono effettuate per atti di previdenza o di altra natura. Il testo della legge stabilisce:

Art. 1. - E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga dove devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonchè, distintamente le singole trattenute.

Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.

Art. 2. - Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

Art. 3. - Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnato la retribuzione.

Art. 4. - La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica:

- a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;
- b) alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
- c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3.000;
- d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.

Art. 5. - In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto di paga, sarà applicata al datore di lavoro l'ammenda da L. 1.000 a lire 5.000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce.

Art. 6. - La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del Lavoro.

## XI

### LICENZA DI P. S. PER I PORTIERI

*(Estratto dal T.U. delle Leggi di P.S. e dal Regol/to relativo)*

Art. 62. - I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestano la qualità di guardia particolare

giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e deve essere rifiutata e revocata a chi non risulti di buona condotta e sia sfornito della carta d'identità.

Il contravvenitore all'obbligo stabilito nella prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

I proprietari o amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopraindicati e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non sia iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda da lire duemila a seimila.

Art. 111. - L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'art. 62 della legge, incombe:

- a) ai proprietari degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;
- b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonchè di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.

Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

Art. 112. - I documenti da prodursi a corredo della domanda per l'iscrizione nel registro dei portieri sono esenti da tassa di bollo a termine dell'art. 74 della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 113. - L'Autorità di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale (*omissis*) dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.

Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di P. S. e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.

Art. 114. - Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.

L'autorità di pubblica sicurezza, accertata l'identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.

Per ottenere l'iscrizione nell'apposito registro di P. S., i portieri devono presentare una domanda su carta da bollo da lire cento, indirizzata al Questore — tramite il Commissariato di P. S. della zona — e, oltre ai documenti elencati all'art. 4 del contratto nazionale di lavoro, anche i seguenti:

Certificato di residenza; di nascita; libretto di lavoro; tre richieste di assunzione rilasciate dal proprietario dello stabile (due da indirizzare all'Ufficio di collocamento, una al Commissariato di P. S.); le richieste per l'Ufficio di collocamento devono inoltre contenere la seguente dichiarazione:


«Le condizioni offerte alla lavoratrice o al lavoratore saranno conformi alle vigenti disposizioni contrattuali».

Per la rinnovazione annuale la licenza, da allegare alla domanda, deve recare una marca amministrativa dell'importo di lire duecentocinquanta ed una marca da bollo di lire cento.

La domanda di rinnovazione deve essere ripetuta tutti gli anni alla scadenza di dodici mesi dalla data della prima registrazione o da quella delle successive rinnovazioni.

## I N D I C E

<i>Premessa</i>		pag. 3
I.	Contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri (1938)	» 5
II.	Legge 4 febbraio 1958, n. 23	
	a) Norme per il conglobamento e perequazioni salariali	» 21
	b) Scala mobile	» 23
III.	Retribuzione del portiere	» 24
	a) Ferie	» 26
	b) Indennità licenziamento	» 26
IV.	Tredicesima mensilità	» 27
V.	Festività nazionali e infrasettimanali	» 28
VI.	Regolamentazione del lavoro festivo	» 28
VII.	Assicurazioni sociali obbligatorie per i portieri e pulitori	
	a) Assicurazioni invalidità e vecchiaia	» 30
	b) Assicurazioni contro le malattie	» 34
	c) Trattenuta ai titolari di pensioni dell'I.N.P.S.	» 35
	d) Tabella degli assegni familiari	» 36
VIII.	Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati	» 36
IX.	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri	» 37
	a) Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri	» 39
	b) Regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860	» 40
X.	Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo prospetti paga	» 41
XI.	Licenza di P. S. per i portieri	» 42



Finito di stampare  
il 30 settembre 1958  
nella Tipografia La Linograf  
in Roma

